



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

IL DIRITTO DEI TRATTATI. L'EMENDAMENTO E LA REVISIONE

L'EMENDAMENTO

Consiste in una modifica minore del trattato.

Art. 39 CVDT: “Un trattato può essere emendato per accordo tra le parti”

Art. 40 CVDT – Emendamento di trattati multilaterali

- Notifica della proposta di emendamento a tutti gli altri Stati;
- decisione sul seguito da dare alla proposta di emendamento,
- negoziazione e conclusione dell'accordo di

L'EMENDAMENTO

ART. 41 CVDT – Accordi di modifica di trattati multilaterali limitatamente ai rapporti fra alcune parti.

Sono ammessi a condizione che:

- la modifica sia espressamente ammessa dal trattato
- oppure non sia
 - contraria all'oggetto e allo scopo del trattato e
 - non pregiudichi il godimento da parte degli altri Stati dei loro diritti in base al trattato.

REVISIONE

La **revisione** dei trattati consiste in una modifica più incisiva del trattato.

I trattati possono prevedere delle procedure per la loro modifica

es. arts. 108-109 Statuto delle Nazioni Unite;
 art. 48 Trattato sull'Unione europea.

ART. 108 STATUTO NU

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando

- saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e
- ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi **compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.**

ART. 109 STATUTO NU

(1) Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite

ART. 109 STATUTO NU

(2) Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

ART. 109 STATUTO NU

(3) Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza

IN ALCUNI CASI SI PRESUMONO

Art. 7(2)CVDT

Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri:

- a) i **Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli Affari Esteri**, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
- b) i capi di **missioni diplomatiche**, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
- c) i **rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi**, per l'adozione del testo di un trattato nel corso

L'ADOZIONE DEL TESTO DEL TRATTATO: REGOLA DEROGABILE

Art. 9 CVDT

1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il **consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione**, salvo i casi previsti dal paragrafo 2.

2 L'adozione del testo di un **trattato in una conferenza internazionale** si compie con la **maggioranza dei due terzi** degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

II. LA FIRMA

Nel procedimento in forma solenne la FIRMA ha la funzione di **AUTENTICARE** il testo del trattato (art. 10 CVDT); il contenuto del trattato viene cristallizzato ed una modifica comporterebbe la riapertura dei negoziati.

Ha altresì la funzione di obbligare lo Stato ad **astenersi dal compiere atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo** prima della sua entrata in vigore (**art. 18 CVDT**). Ciò è vero fintanto che lo Stato non abbia manifestato la propria volontà di non ratificare il trattato (es. Stati Uniti nel caso dello Statuto di Roma istitutivo della CPI).

III. LA RATIFICA

È l'atto con cui lo Stato si impegna ad osservare il trattato.

In Italia competente a ratificare i trattati è il Presidente della Repubblica (art. 87(7) Cost.). L'atto viene poi controfirmato dal ministro proponente, nella specie il Ministro degli Esteri.

Nei casi elencati all'art. 80 della Costituzione, occorre la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica.

Casi in cui occorre la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica.

Trattati internazionali che:

- sono di natura **politica**
- **prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,**
- **importano variazioni del territorio**
- **oneri alle finanze**
- **modificazioni di leggi.**

Cosa succederebbe se il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere?

Ai sensi dell'art. 27 CVDT (Diritto interno e rispetto dei trattati)

Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46.

Cosa succederebbe se il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere?

Art. 46 CVDT (Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati)

1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno.

2. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede.

IV. SCAMBIO O DEPOSITO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA

Lo scambio degli strumenti di ratifica avviene in caso di trattati bilaterali.

Nei trattati multilaterali il deposito avviene presso un depositario, cioè uno Stato o un organo di OO.II. (es. il Segretariato generale delle NU che ne cura la pubblicazione in un'apposita collana).

La mancata registrazione ex **art. 102 Carta** ha come unico effetto quello di non poter invocare il trattato dinanzi agli organi delle NU.

ENTRATA IN VIGORE

I trattati bilaterali entrano in vigore dopo lo scambio delle ratifiche.

I trattati multilaterali entrano in vigore a seguito del deposito di un certo numero di ratifiche in base a quanto stabilito dallo stesso trattato (es. art. 36 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso dei corsi d'acqua internazionali diversi dalla navigazione del 1997).

PROCEDIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA

Si compone di due sole fasi:

- la negoziazione,
- la firma.

La firma non solo autentica il testo del trattato, ma obbliga lo Stato ad osservare il trattato.

Il valore obbligatorio della firma deve risultare dal trattato o ricavato dalla volontà delle parti.

In Italia, non possono essere stipulati in forma semplificata i trattati relativi alle materie di cui all'articolo 80 Costituzione.